

Assicurazione R.C. Auto

Autovetture, Ciclomotori e Motoveicoli ad uso privato

HDI
ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Contratto Base di Assicurazione R.C. Auto

Documento realizzato il 30 aprile 2021

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale dell'Impresa sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C. Auto) delle **Autovetture**, dei **Ciclomotori** e dei **Motoveicoli** ad uso privato per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus / malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate nonché in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili. La sosta, la fermata, il movimento del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
- ✓ Danni subiti dai terzi trasportati sul veicolo
- ✓ Danni causati a terzi dall'eventuale perdita di accessori purché stabilmente installati sul veicolo, regolarmente omologati e installati nel rispetto delle schede tecniche
- ✓ Veicoli utilizzato per esercitazione alla guida: danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato

L'Impresa di assicurazione risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6,070 milioni di euro per i danni alla persona e di 1,220 milioni di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

E' inoltre possibile assicurare in opzione (a pagamento) la condizione aggiuntiva:

- ✓ Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato (valida solo per le autovetture).

Per ulteriori informazioni si veda il DIP Aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- * il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
- * il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- * il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- * i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- * se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose



Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei casi seguenti:

- ! se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- ! in caso di Veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- ! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 -bis e 187 del Codice della Strada;
- ! partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ! circolazione in aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della Strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33..



Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Gran Bretagna, Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Serbia e Andorra. L'assicurazione copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che viene rilasciato (a richiesta) insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza in unica soluzione per tutta la durata contrattuale.

Non è previsto il frazionamento del premio

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

Il premio è comprensivo delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto dura un anno (o un anno più frazione) dalla data della decorrenza della polizza, ha effetto dalla data del pagamento del premio e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta.

La copertura assicurativa resta attiva fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza della polizza non c'è obbligo di disdire il contratto in quanto l'intera polizza è stipulata senza tacito rinnovo.

E' possibile risolvere il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Impresa.